



## **PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO**

### **AGENZIA PROVINCIALE PROTEZIONE AMBIENTE**

Prot. n.

**PROVVEDIMENTO del DIRIGENTE dell'AGENZIA N. 337 DI DATA 16 Luglio 2024**

#### **O G G E T T O:**

SETTORE AUTORIZZAZIONI E CONTROLLI - Ecoopera s.c. - stabilimento di Isera (TN), via Lung'Adige, 4. Autorizzazione Unica Territoriale (AUT) rilasciata con determinazione n. 246 di data 21 maggio 2024. Aggiornamento per modifica non sostanziale e correzione di errori materiali.

Il testo del provvedimento, creato in altro applicativo non gestibile a sistema, viene riportato integralmente in allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

LMO

Il Dirigente Settore aut.cont.  
ing. Gabriele Rampanelli

## IL DIRIGENTE DEL SETTORE AUTORIZZAZIONI E CONTROLLI

**vista** la propria determinazione n. 246 di data 21 maggio 2024 con la quale è stata rilasciata, ai sensi dell'art. 6, comma 11, e dell'art. 10, comma 1, del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., alla ditta Ecoopera Società Cooperativa, con sede legale in Trento, fraz. Gardolo, loc. Sponda Trentina, 18 (di seguito *Ditta*), la nuova Autorizzazione Unica Territoriale (AUT) relativa allo stabilimento sito in Isera (TN), via Lung'Adige, 4, che comprende i seguenti titoli abilitativi in materia ambientale:

- a) autorizzazione all'esercizio delle seguenti attività di gestione di rifiuti, ai sensi dell'art. 84 del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti (di seguito *T.U.L.P.*) e per gli effetti dell'art. 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
  - messa in riserva e deposito preliminare con eventuale accorpamento/travasamento e/o selezione (operazioni di recupero R13 e di smaltimento D15) di rifiuti speciali e urbani, pericolosi e non pericolosi;
  - accorpamento/travasamento con disimballaggio (operazioni di recupero R12 e di smaltimento D13) di rifiuti speciali e urbani, pericolosi e non pericolosi;
  - cernita manuale (operazione di recupero R12) di rifiuti speciali e urbani non pericolosi di natura merceologica mista;
  - riduzione volumetrica mediante trituratore a triturazione lenta, da computarsi nei limiti delle operazioni R13 e D15 di cui al primo trattino, di rifiuti speciali e urbani non pericolosi per l'ottenimento di rifiuti di pezzatura "grossolana" caratterizzati dallo stesso codice CER del rifiuto di partenza;
- b) autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi degli articoli 8 e 8-ter del T.U.L.P. e per gli effetti dell'art. 269 del citato D.Lgs. 152/2006;
- c) valutazione previsionale di impatto acustico presentata in data 16 ottobre 2023 (ns. prot. n. 774605), ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

**considerato** che a norma dell'art. 2, comma 1, lettera a), del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., il provvedimento di AUT "*comprende e sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla-osta, parere o altro atto di assenso previsti dall'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge provinciale e dall'articolo 3*";

**vista** la richiesta pervenuta dalla Ditta in data 18 giugno 2024 (ns. prot. n. 476338 di data 19 giugno 2024), con la quale chiede di modificare l'AUT vigente, e in particolare l'autorizzazione alla gestione dei rifiuti di cui alla precedente lettera a), primo trattino, implementando l'elenco dei rifiuti già autorizzati nell'attività di riduzione volumetrica mediante trituratore mobile – per un quantitativo da computarsi nei limiti delle operazioni di stoccaggio già autorizzate (recupero R13 e smaltimento D15) – con i rifiuti urbani e speciali non pericolosi identificati dai codici CER 15.01.06 (imballaggi in materiali misti), 17.09.04 (materiali misti da demolizioni e costruzioni) e 20.03.07 (ingombranti);

**preso atto** dalla suddetta richiesta che:

- la riduzione volumetrica dei nuovi rifiuti è finalizzata ad ottimizzarne lo stoccaggio in sede e, conseguentemente, i carichi da inviare agli impianti di recupero e/o smaltimento finale;
- la triturazione modifica la pezzatura del rifiuto senza variarne tuttavia le caratteristiche chimico-fisiche in maniera significativa; il rifiuto mantiene quindi il codice originario e l'attività è da considerarsi integrata nell'operazione di messa in riserva (R13) o di deposito preliminare (D15);
- le caratteristiche impiantistiche e operative (triturazione lenta, triturato di pezzatura grossolana, carico del trituratore da adeguata altezza di caduta, scarico diretto del triturato all'interno di un container, pulizia tempestiva ed accurata delle aree) e la natura stessa dei rifiuti in ingresso (non polverulenti) non darebbe origine a polveri o altre emissioni in atmosfera;

**visto** l'art. 10 del Regolamento, il quale stabilisce al comma 1 che *“Il soggetto interessato che intende effettuare una modifica dell'attività o dell'impianto ne dà comunicazione alla struttura competente, e fatto salvo quanto previsto dal comma 2, nel caso in cui quest'ultima non si esprima entro sessanta giorni dalla comunicazione medesima, il soggetto interessato può procedere all'esecuzione della modifica. La struttura competente provvede, ove necessario, ad aggiornare l'AUT in atto e tale aggiornamento non incide sulla durata della medesima”*;

**ritenuto** che nel caso di specie, per quanto di competenza di questo Settore Autorizzazioni e controlli, l'integrazione richiesta dalla Ditta si configuri come modifica non sostanziale a norma dell'art. 10, comma 1, del Regolamento, in quanto non comporta l'introduzione di nuove operazioni di recupero o smaltimento oltre a quelle già autorizzate (R13 e D15), riguarda tipologie di rifiuti non pericolosi già autorizzate, non comporta incrementi delle potenzialità giornaliere e annue autorizzate dell'impianto e non ha ripercussioni concrete sulla restante autorizzazione alle emissioni in atmosfera;

**vista** la nota di data 2 luglio 2024 (ns. prot. n. 513371) con la quale l'istanza della Ditta è stata trasmessa al Comune di Isera con la richiesta di procedere, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg. (regolamento AUT), entro il giorno 8 luglio 2024 (ossia 20 giorni dalla data di presentazione della richiesta della Ditta) a verificare se le modifiche – per i profili di competenza (emissioni acustiche) – siano sostanziali o meno;

**vista** la nota del Comune di Isera di data 3 luglio 2024, prot. n. 4199/6,9 (ns. prot. n. 519556 di data 3 luglio 2024), con la quale il Dirigente dell'Ufficio Tecnico – gestione associata Rovereto-Isera comunica di considerare non sostanziali le modifiche proposte dalla Ditta;

**ritenuto** pertanto che al caso di specie possa applicarsi la procedura di cui all'art. 10, comma 1, del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., per l'aggiornamento dell'AUT vigente;

**vista** la comunicazione pervenuta dalla Ditta via mail in data 29 maggio 2024, con la quale segnala:

- una omissione nella formulazione della sopra citata determinazione n. 246 del 21 maggio 2024, avendo tralasciato di inserire la cernita manuale dei rifiuti (operazione di recupero R12), oltre che nell'area esterna “E” del piazzale principale, anche nell'area interna al fabbricato indicata in planimetria come *“ZONA CERNITA E SELEZIONE”*, come invece richiesto nella relazione tecnica allegata alla domanda di nuova AUT;
- un refuso in premessa al provvedimento, avendo erroneamente menzionato il centro di stoccaggio di Trento, non più esistente, quale altra unità locale della Ditta dalla quale possono provenire i rifiuti gestiti presso la sede di Isera;

**riconosciuta** la correttezza della segnalazione, che rende necessario l'adeguamento dell'Allegato 1 *Rifiuti* all'AUT vigente con l'inserimento nella descrizione delle diverse aree in cui è ripartito lo stabilimento dopo la *“Tabella 2: schemi complessivi degli stoccaggi dei rifiuti”*, della seguente area:

*“ZONA CERNITA E SELEZIONE: area coperta in zona centrale dell'impianto, dedicata alla cernita manuale di rifiuti speciali e urbani non pericolosi di natura merceologica mista (codici CER 15.01.06 – 17.09.04 – 20.03.07), per l'ottenimento di frazioni merceologiche uniformi caratterizzate da rifiuti con codice CER appartenente allo stesso sottocapitolo dell'elenco europeo di cui all'Allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 (operazione di recupero R12)”*;

nonché la cancellazione nelle premesse dell'AUT vigente del riferimento al centro di stoccaggio di Trento dal quale possono provenire i rifiuti gestiti presso lo stabilimento di Isera, in quanto non più in disponibilità della Ditta;

**ritenuto** congruo confermare, relativamente alle emissioni in atmosfera già autorizzate provenienti dallo stabilimento in oggetto, le prescrizioni ed i limiti di emissione in atmosfera stabiliti nella sopra citata determinazione n. 246 di data 21 maggio 2024, secondo le considerazioni ivi riportate, a integrazione di quanto stabilito dal presente provvedimento;

**considerato** che le operazioni di riduzione volumetrica mediante trituratore mobile cingolato sui rifiuti speciali e urbani non pericolosi avvengono all'aperto su pavimentazione in battuto di cemento, che la zona è asservita dalla rete di raccolta delle acque meteoriche del piazzale principale, presidiata solamente da una saracinesca di intercettazione di eventuali sversamenti, con recapito finale nel fiume Adige e che la Ditta non ha presentato la domanda di autorizzazione allo scarico in acque superficiali delle acque reflue industriali derivanti dal dilavamento meteorico dei predetti rifiuti;

**ritenuto** pertanto necessario confermare la prescrizione che le operazioni di riduzione volumetrica sui rifiuti speciali e urbani non pericolosi esercitare sul piazzale principale dello stabilimento sull'area denominata "E" nella planimetria allegata all'AUT (Allegato 4), vengano effettuate solamente in assenza di precipitazioni meteoriche piovose o nevose e che al termine delle operazioni la Ditta provveda comunque immediatamente alla pulizia delle aree interessate, asportando tutti i rifiuti giacenti al suolo;

**ritenuto** altresì doveroso confermare il divieto di depositare permanentemente sul piazzale principale scoperto dello stabilimento rifiuti non adeguatamente protetti dall'effetto di dilavamento delle acque meteoriche;

**rilevato** che non vi sono altre amministrazioni e strutture provinciali coinvolte nel procedimento;

**vista** tutta la documentazione tecnico-grafica riguardante lo stabilimento in parola presente agli atti del Settore Autorizzazioni e controlli;

**vista** la legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19, recante "*Disciplina provinciale della valutazione dell'impatto ambientale. Modificazioni della legislazione in materia di ambiente e territorio e della legge provinciale 15 maggio 2013, n. 9*", ed il relativo regolamento di esecuzione aggiornato con d.P.P. del 27 dicembre 2022, n. 19-76/Leg.;

**visto** in particolare l'art. 3 della sopra citata L.P. 19/2013, il quale stabilisce che la legge provinciale si applica ai progetti che devono essere sottoposti a valutazione dell'impatto ambientale (VIA) o al procedimento di verifica ("*screening*") di assoggettabilità a VIA, ai sensi della normativa statale;

**vista** la nota del Dirigente del Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali di data 13 giugno 2016 (prot. n. 312975) nella quale è riportato, tra l'altro, che "*sono da escludere dalle procedure di VIA e/o verifica di assoggettabilità [...] le modifiche ad impianti esistenti che hanno altre attività oltre R10, R11, R12 e/o R13 che riguardano variazioni di CER (con nuovi CER omogenei a quelli già autorizzati, es speciali inerti con speciali inerti, urbani con urbani, etc...) o riorganizzazioni interne degli spazi o aumento dei quantitativi di stoccaggio istantaneo, mantenendo comunque uguali i quantitativi totali di rifiuti autorizzati*";

**considerato** che quanto richiesto dalla Ditta nella domanda in esame non sia da assoggettare alle procedure di valutazione dell'impatto ambientale, in quanto non vi sono variazioni di CER, le operazioni svolte sui rifiuti rimangono invariate (recupero R13 – R12 e smaltimento D13 – D15) e resta invariato il quantitativo complessivo di rifiuti autorizzato;

**visto** il Piano provinciale di gestione dei rifiuti approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 5404 del 30 aprile 1993, ai sensi dell'art. 65 del T.U.L.P., nonché i successivi piani e stralci d'aggiornamento (di seguito *Piano*);

**vista** la deliberazione della Giunta provinciale n. 773 del 12 aprile 2002, con la quale lo stabilimento in oggetto, corrispondente alla p.f. 11/1, a parte della p.ed. 201 e a parte della p.ed. 136 C.C. Isera, è stato localizzato nel Piano, ai sensi dell'art. 66 del T.U.L.P., subordinatamente all'adozione degli accorgimenti tecnici necessari ad impedire che le acque meteoriche raccolte sui piazzali, in particolare nelle aree di deposito dei rifiuti, possano dilavare i residui di processo o di lavorazione;

**vista** la successiva deliberazione della Giunta provinciale n. 2924 di data 10 dicembre 2004, con la quale la localizzazione dello stabilimento in oggetto nel Piano è stata implementata comprendendo le intere pp.ed. 201 e 136 C.C. Isera, facendo salve le prescrizioni contenute nella originaria sopra citata deliberazione n. 773 del 12 aprile 2002;

**visto** l'art. 67-bis del T.U.L.P., concernente la procedura di localizzazione nel Piano degli impianti e delle attività di gestione dei rifiuti;

**visto** il d.P.P. 13 maggio 2002, n. 9-99/Leg., e in particolare l'art. 19 *Norme applicative dell'articolo 67 bis del testo unico* (leggasi T.U.L.P.), il quale al comma 2 stabilisce che *“Relativamente [...] agli impianti di gestione dei rifiuti speciali - anche pericolosi -, la cui localizzazione sia stata definita a livello cartografico dal piano provinciale di smaltimento dei rifiuti o dai provvedimenti assunti dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 66 del testo unico, la relativa autorizzazione può essere modificata a norma dell'articolo 84 del testo unico, purché ricorrano le seguenti condizioni:*

- a) il progetto non comporti la modificazione sostanziale delle caratteristiche tecniche originarie [...] dell'impianto, secondo quanto previsto dalle norme tecniche vigenti;*
- b) il progetto non comporti alcuna modifica della localizzazione cartografica della discarica o dell'impianto;*
- c) i rifiuti da conferire siano compatibili qualitativamente e quantitativamente con le caratteristiche tecniche della discarica o dell'impianto;*
- d) siano soddisfatte - in via prioritaria - le esigenze di smaltimento o di recupero dei rifiuti prodotti nel territorio provinciale;*
- e) il progetto sia preventivamente sottoposto, alle procedure di valutazione dell'impatto ambientale o di verifica, ove ne ricorrano i presupposti in base alle norme provinciali vigenti”;*

**ricosciuto** che nel caso di specie ricorrono tutti i presupposti indicati all'art. 19, comma 2, del d.P.P. 13 maggio 2002, n. 9-99/Leg., per poter autorizzare le modifiche richieste dalla Ditta in data 18 giugno 2024 (ns. prot. n. 476338 di data 19 giugno 2024);

**vista** la deliberazione di data 23 luglio 1986, n. 206, della Commissione per la trattazione delle questioni in materia di smaltimento rifiuti, istituita presso l'allora competente Servizio protezione ambiente, recante *“Criteri generali per il rilascio delle autorizzazioni alla raccolta, trasporto e stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi”*, la quale stabilisce, tra l'altro, che per l'esercizio di impianti di stoccaggio provvisorio di rifiuti pericolosi deve essere versata una garanzia finanziaria pari a Euro 154,94 per mc di rifiuto stoccato, con un minimo di Euro 516,45;

**vista** la deliberazione di data 3 marzo 1993, n. 29, della Commissione per la tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, istituita presso l'allora competente Servizio protezione ambiente, recante *“disposizioni in materia di garanzie finanziarie per l'esercizio di operazioni di smaltimento dei rifiuti”* in applicazione dell'art. 88 del T.U.L.P., la quale stabilisce, tra l'altro, che per l'esercizio delle operazioni di stoccaggio provvisorio e trattamento di recupero di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi deve essere versata una garanzia finanziaria pari a Euro 25.822,84;

**vista e fatta salva** anche per il presente provvedimento la fideiussione bancaria n. 931 di data 12 gennaio 1999, integrata con appendici di data 15 settembre 2009 (ns. prot. n. 10977/09-U221 di data 24 settembre 2009) e di data 21 ottobre 2014 (ns. prot. n. 565973, di data 24 ottobre 2014), emesse dalla Cassa Rurale Mori-Val di Gresta Banca di Credito Cooperativo, con sede in Mori (TN), via G. Marconi, 4 (incorporata nel 2016 nella Cassa Rurale Alto Garda – Banca di Credito Cooperativo – Società Cooperativa), rilasciata a favore della Provincia autonoma di Trento, fino alla concorrenza del valore complessivo di € 114.138,64 (pari a € 25.822,84 per lo stoccaggio conto terzi di rifiuti speciali non pericolosi ed € 88.315,80 per lo stoccaggio conto terzi di 570 m<sup>3</sup> di rifiuti speciali pericolosi) nell'interesse della ditta Monopoli Bruno S.r.l., precedente gestore dello stabilimento di Isera (TN), via Lung'Adige, 4;

**visto** l'atto integrativo di data 24 gennaio 2019 (ns. prot. n. 59058 di data 29 gennaio 2019) con il quale la Cassa Rurale Alto Garda – Banca di Credito Cooperativo – Società Cooperativa, con sede legale in Arco (TN), viale delle Magnolie, 1, dichiara che *“la suindicata fideiussione bancaria [n. 931 del 12 gennaio 1999] si intende rilasciata nell'interesse della società Ecoopera Società Cooperativa con sede in Trento, fraz. Gardolo, loc. Sponda Trentina n. 18”*;

**vista e fatta salva** anche per il presente provvedimento altresì la polizza fidejussoria n. 1719.00.27.2799882076 di data 16 aprile 2024, pervenuta in data 3 maggio 2024 (ns. prot. n. 339248 di data 6 maggio 2024), emessa dalla società SACE BT S.p.A., con sede legale in Roma, piazza Poli, 42, e rilasciata a favore della Provincia autonoma di Trento, fino alla concorrenza del valore di € 25.822,84, nell'interesse della Ditta, a copertura dell'attività di cernita manuale di rifiuti non pericolosi di natura merceologica mista per l'ottenimento di frazioni merceologiche uniformi (operazione di recupero R12);

**ritenuti** gli atti di fideiussione sopra indicati conformi alle prescrizioni di forma e contenuto imposte con la deliberazione della Giunta provinciale n. 12723 di data 20 novembre 1998 in materia di gestione dei depositi cauzionali costituiti a favore della Provincia, nonché alle modifiche apportate alle stesse con le deliberazioni della Giunta provinciale n. 686 di data 31 marzo 2000, n. 2446 del 28 settembre 2001, n. 3561 del 28 dicembre 2001, n. 2196 del 17 ottobre 2013, n. 2056 del 14 dicembre 2020 e n. 2202 del 16 dicembre 2021;

**atteso che** la Ditta risulta autorizzata alla ripetizione della operazione di stoccaggio (R13/D15) dei rifiuti provenienti dagli altri centri di stoccaggio della Ditta, di Vallelaghi (TN) e di Scurelle (TN);

**esaminati** gli atti istruttori nonché la documentazione già agli atti del Settore Autorizzazioni e controlli;

**vista** la nota della Ditta pervenuta in data 13 giugno 2024 (ns. prot. n. 460441) con la quale comunica che *“a far data dal 05/06/2024 è stato nominato il sig. Massimiliano Govoni quale procuratore in qualità di Delegato del legale rappresentante in materia ambientale di raccolta, trasporto, stoccaggio, recupero e smaltimento rifiuti, emissioni in atmosfera, scarichi idrici, bonifiche di siti, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti in genere, nonché di trasporto di merci pericolose in regime ADR, come meglio specificato nella copia dell'atto notarile che qui si allega. Contestualmente è stata revocata analoga nomina precedentemente in capo al sig. Luca Laffi”*;

**visto** l'atto notarile del dott. Guglielmo Giovanni Reina, Notaio in Trento, di data 4 giugno 2024, Repertorio n. 28803 – Raccolta n. 20196, allegato alla suddetta nota, attestante, in particolare:

- la revoca, con effetto dal giorno 4 giugno 2024, della procura speciale di data 31 luglio 2023 rep. n. 26693/18697, registrata a Trento il 7 agosto 2023 al n. 19020 Serie 1T ed iscritta al Registro delle Imprese di Trento il 7 agosto 2023 prot. n. 40204/2023, conferita al signor Luca Laffi;
- la contestuale nomina, con effetto dal giorno 5 giugno 2024, di procuratore speciale della società del signor Massimiliano Govoni, con la procura, tra l'altro, di *“Delegato in materia ambientale di raccolta, trasporto, stoccaggio, recupero e smaltimento rifiuti, emissioni in atmosfera, scarichi idrici, bonifiche di siti, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti in genere, nonché di trasporto di merci pericolose in regime ADR”*, il quale è tenuto a svolgere, in nome e per conto della Ditta, le specifiche funzioni, tra le altre, di *“osservare e fare osservare tutte le prescrizioni specificamente contenute nei provvedimenti autorizzativi (...) nonché nelle convenzioni, contratti e atti che di quei provvedimenti costituiscano specifica attività attuativa”*;

**vista** la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dal sig. Massimiliano Govoni, attestante il possesso dei requisiti soggettivi previsti per la gestione dei rifiuti dall'art. 86 del T.U.L.P.;

**ritenuto** di poter procedere all'aggiornamento dell'AUT vigente, conformemente a quanto richiesto dalla Ditta in data 18 giugno 2024 (ns. prot. n. 476338 di data 19 giugno 2024);

**stabilito** di confermare ogni altra prescrizione, raccomandazione e scadenza contenute nella propria determinazione n. 246 di data 21 maggio 2024;

**visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “*Norme in materia ambientale*”;

**visto** il Testo Unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, approvato con d.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl., e successive modifiche e integrazioni;

**visto** il d.P.P. 13 maggio 2002, n. 9-99/Leg., recante “*Disposizioni regolamentari per la prima applicazione in ambito provinciale di norme statali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, ai sensi dell'art. 55 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1*”;

**visto** il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, recante il “*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*”;

**visto** l'art. 21 della legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19, rubricato “*Autorizzazione unica territoriale*”, ed il relativo Regolamento di esecuzione approvato con d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., così come modificato con d.P.P. 13 dicembre 2019, n. 10-11/Leg.;

**visto** in particolare l'art. 2, punto 1, lettera b), del sopra richiamato Regolamento, che individua quale “*struttura competente*” per l'adozione del provvedimento finale di AUT la struttura provinciale competente in materia di autorizzazioni ambientali;

**vista** la deliberazione della Giunta provinciale n. 1222 del 14 luglio 2023 con la quale è stato da ultimo aggiornato, tra l'altro, l'atto organizzativo dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e le relative declaratorie, con decorrenza dal 24 luglio 2023;

**considerato** che la suddetta deliberazione assegna in capo al Settore Autorizzazioni e controlli dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente la competenza per il rilascio delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale e dell'AUT;

## **d e t e r m i n a**

- 1) di aggiornare come segue, per i motivi descritti in premessa, ai sensi dell'art. 10, comma 1, del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., l'Autorizzazione Unica Territoriale (AUT) rilasciata con propria determinazione n. 246 di data 21 maggio 2024 alla ditta Ecoopera Società Cooperativa, con sede legale in Trento, fraz. Gardolo, loc. Sponda Trentina, 18, di cui rappresentante legale delegato è il sig. Massimiliano Govoni, relativa allo stabilimento sito in Isera (TN), via Lung'Adige, 4:
  - a) l'attività di cui alla lettera d) in premessa all'Allegato 1 *Rifiuti*, è sostituita dalla seguente: “*riduzione volumetrica, all'aperto, mediante trituratore mobile cingolato Hammel VB 450 DK a triturazione lenta, per un quantitativo da computarsi nei limiti delle operazioni R13 e D15 di cui alla precedente lettera a), dei rifiuti speciali e urbani non pericolosi caratterizzati dai codici CER 15.01.02 – 15.01.03 – 15.01.05 – 15.01.06 – 17.02.01 – 17.09.04 – 19.12.12 – 20.03 07, per l'ottenimento di rifiuti di pezzatura “grossolana” caratterizzati dallo stesso codice CER del rifiuto di partenza*”;

- 2) di dare atto che con decorrenza dalla data di rilascio dell'AUT vigente (21 maggio 2024), all'Allegato 1 *Rifiuti*, nella descrizione delle diverse aree in cui è ripartito lo stabilimento che segue la “*Tabella 2: schemi complessivi degli stoccaggi dei rifiuti*”, deve intendersi inserita la seguente area:  
“*ZONA CERNITA E SELEZIONE: area coperta in zona centrale dell'impianto, dedicata alla cernita manuale di rifiuti speciali e urbani non pericolosi di natura merceologica mista (codici CER 15.01.06 – 17.09.04 – 20.03.07), per l'ottenimento di frazioni merceologiche uniformi caratterizzate da rifiuti con codice CER appartenente allo stesso sottocapitolo dell'elenco europeo di cui all'Allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 (operazione di recupero R12)*”;
- 3) di revocare, in premessa, il riferimento al centro di stoccaggio di Trento tra quelli dai quali possono provenire i rifiuti gestiti presso lo stabilimento di Isera, in quanto non più in disponibilità della Ditta;
- 4) di confermare ogni altra prescrizione, scadenza e indicazione nonché le raccomandazioni contenute negli Allegati alla propria determinazione n. 246 di data 21 maggio 2024;
- 5) di riconoscere che quanto autorizzato al punto 1) del presente provvedimento è immediatamente efficace, essendo questa determinazione stata adottata entro il termine di 60 giorni indicato all'art. 10, comma 1, secondo periodo, del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg.;
- 6) **di confermare il termine di validità dell'Autorizzazione Unica Territoriale indicata nel provvedimento di AUT originario (scadenza il 21 maggio 2039); la domanda di rinnovo deve essere presentata almeno 6 mesi prima della scadenza;**
- 7) di ricordare che, ai sensi dell'art. 10, comma 1, del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., in caso di modifiche dell'attività o dell'impianto, dovrà essere presentata al Settore Autorizzazioni e controlli una comunicazione corredata dalla necessaria documentazione tecnica, al fine di valutare la sostanzialità o meno della modifica nonché la necessità di aggiornare l'AUT o le relative condizioni e prescrizioni, fatti salvi i casi di esclusione previsti al comma 4 dello stesso art. 10; resta ferma la facoltà da parte dell'interessato di presentare direttamente una domanda di autorizzazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, per il rilascio di una nuova AUT;
- 8) di dare atto che la presente autorizzazione è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi, ai soli fini dell'esercizio dell'attività in oggetto e non esime il titolare della medesima dal richiedere autorizzazioni e concessioni di competenza di altri uffici o enti; essa è in ogni caso subordinata all'osservanza delle altre norme vigenti, anche regolamentari, o alle prescrizioni più restrittive che dovessero intervenire; sono inoltre fatti salvi gli eventuali provvedimenti a carattere igienico-sanitario adottati dall'autorità sindacale ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.L.SS. emanato con R.D. 17 luglio 1934, n. 1265;
- 9) di avvertire che l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero/smaltimento di rifiuti può essere soggetta a sospensione o revoca come previsto dall'art. 86, comma 5, del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti;
- 10) di confermare che l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero/smaltimento di rifiuti è coperta dalle seguenti garanzie finanziarie emesse a favore della Provincia autonoma di Trento nell'interesse della Ditta, come previsto dall'articolo 88 del T.U.L.P.:
  - a) fideiussione bancaria n. 931 di data 12 gennaio 1999, integrata con appendici di data 15 settembre 2009 (ns. prot. n. 10977/09-U221 di data 24 settembre 2009) e di data 21 ottobre 2014 (ns. prot. n. 565973, di data 24 ottobre 2014), emesse dalla Cassa Rurale Mori-Val di Gresta Banca di Credito Cooperativo, con sede in Mori (TN), via G. Marconi, 4 (incorporata nel 2016 nella Cassa Rurale Alto Garda – B.C.C. – S.C.), fino alla concorrenza del valore di € 114.138,64 (€ 25.822,84 per lo stoccaggio conto terzi di rifiuti speciali non pericolosi ed € 88.315,80 per lo stoccaggio conto terzi di 570 m<sup>3</sup> di rifiuti speciali pericolosi);

- b) polizza fidejussoria n. 1719.00.27.2799882076 di data 16 aprile 2024 (ns. prot. n. 339248 di data 6 maggio 2024), emessa dalla società SACE BT S.p.A., con sede legale in Roma, piazza Poli, 42, e rilasciata fino alla concorrenza del valore di € 25.822,84, a copertura della nuova attività di cernita manuale di rifiuti non pericolosi di natura merceologica mista per l'ottenimento di frazioni merceologiche uniformi (operazione di recupero R12);
- 11) di trasmettere copia della presente determinazione alla ditta Ecoopera Società Cooperativa, al Comune di Isera (TN) territorialmente competente, al Servizio urbanistica e tutela del paesaggio, per gli eventuali provvedimenti di competenza, ed al Servizio Antincendi e protezione civile;
  - 12) di avvertire che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni oppure, in via alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla comunicazione dell'atto o da quando l'interessato ne ha avuto piena conoscenza;
  - 13) di avvertire altresì, ai sensi dell'art. 46 del T.U.L.P., che contro le autorizzazioni espresse comprese nel presente provvedimento è ammesso ricorso alla Giunta Provinciale, da parte degli interessati, entro 30 giorni dal suo ricevimento.